ORIGINALE ORIGINALE Sentenza 348/16

Avv. Giuseppe GAMBUZZA
97014 ISPICA (Rg) - Via Statale, 108
Telefax: 0932.704731 - Cell. 338.2172193

N. 8/15 Reg. Gen.
N. 1108/16 Cronologico
N. _____ Repertorio
N. _____ Comp. Civ

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale superiore delle Acque pubbliche, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori:

Dott. Sergio DI AMATO - Presidente

Dott. Franco DE STEFANO - Consigliere di Cassazione

Dott. Alessandro M. ANDRONIO - Consigliere di Cassazione – Rel.

Dott.ssa Stefania SANTOLERI - Consigliere di Stato

Dott. Ing. Adriano DE VITO - Tecnico esperto

Oggetto
Risarcimento di danni da inondazione.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di appello iscritta al n. 8 del ruolo generale dell'anno 2015

TRA

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 - RAGUSA, in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in appello, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Guglielmo Rustico e Claudio Martino, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il secondo, alla via A. Gramsci n. 9;

APPELLANTE

E

VINCENZO ARMENIA (c.f. RMN VCN 36A05 E366I), nato a Ispica il 5 gennaio 1936, **ANTONINO GAMBUZZA** (c.f. GMB NNN 53D22

E366F), nato a Ispica il 22 aprile 1953, **GIUSEPPA CAMPAILLA** (c.f. CMP GPP 58C66 E366T), nata a Ispica il 26 marzo 1958, **SALVATORE GAMBUZZA** (c.f. GMB SVT 25D24 E366E), nato a Ispica il 24 aprile 1925, **SALVATORE GAMBUZZA** (c.f. GMB SVT 68P17 F258W), nato a Modica il 17 settembre 1968, **VINCENZO GIUNTA** (c.f. GNT VCN 67E61 E366U), nato a Ispica il 21 maggio 1967, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione, dall'avv.to Giuseppe Gambuzza ed elettivamente domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo 264, presso l'avv. Ludovica Longari;

APPELLATI

E

TAUFIK HNAIEN (C.F. HNN TFK 71C68 Z352A), nato a Madia (Tunisia) il 28 marzo 1971;

NON COSTITUITO

OGGETTO: APPELLO – Avverso la sentenza n. 1667/2014 del T.R.A.P. presso la Corte d'appello di Palermo del 24 settembre 2014 – 20 ottobre 2014 (r.g. n. 1223/2012).

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE, previa eventuale rinnovazione della c.t.u. già espletata, riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiarare inammissibili o infondate, con conseguente rigetto, le domande proposte dalle controparti; con vittoria di spese;

PER GLI APPELLATI, rigettare l'appello, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Armenia Vincenzo e altri hanno convenuto in giudizio, davanti al

Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Palermo, il Consorzio di bonifica n. 8 - Ragusa, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da loro subiti a seguito di un'inondazione verificatasi il 3 novembre 2011 (quanto al solo Giunta, per eventi verificatisi, invece, nel febbraio 2011).

1.1. A sostegno della domanda gli attori hanno affermato che gli eventi in questione avevano arrecato gravissimi danni alle costruzioni e distrutto le coltivazioni in essere. L'acqua era scaturita dal canale principale di bonifica, parzialmente ostruito, e si era riversata sui fondi coltivati, anche per la mancata attivazione di due delle quattro idrovore presenti sul posto, che non erano funzionanti, con ristagno di acqua sui fondi agricoli per circa venti giorni. I danni sono stati complessivamente stimati dagli attori in euro 195.693,40.

1.2. Il Consorzio convenuto si è costituito, eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia del Tribunale regionale delle acque pubbliche, a favore del giudice ordinario, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande di risarcimento.

1.3. La causa è stata istruita sulla base di prova documentale e testimoniale e con l'espletamento di c.t.u.. Il Tribunale regionale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta e, nel merito, ha accolto le domande degli attori, riconoscendo loro le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno, da rivalutarsi di anno in anno secondo i criteri indicati dalla sentenza Cass., sez. un., n. 1712 del 1995, dal 3 novembre 2011, fino alla data della sentenza, con interessi legali da tale ultima data fino al saldo: per Armenia Vincenzo, euro 4.747,00; per

Gambuzza Antonino, euro 6.149,00; per Gambuzza Salvatore nato nel 1968, euro 43.233,00; per Gambuzza Salvatore nato nel 1925, euro 56.989,00; per Campailla Giuseppa, euro 6.352,00; per Giunta Vincenzo, euro 11.040,00; per Hnaien Taufik, euro 480,00.

2. Avverso la sentenza il Consorzio ha proposto ricorso in appello di fronte a questo Tribunale superiore.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce la mancanza di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato risultante dal testo dalla sentenza impugnata, sul rilievo che la domanda iniziale avrebbe avuto per oggetto i soli danni da difetto di manutenzione delle opere idrauliche e non anche quelli derivanti da pretese deficienze strutturali del sistema di bonifica.

Si deduce, inoltre, il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alle scelte discrezionali dell'amministrazione rispetto alla realizzazione e consistenza delle opere idrauliche e di bonifica. L'appellante sostiene, in particolare, che il Tribunale di primo grado non avrebbe potuto pronunciarsi sull'inadeguatezza strutturale del sistema idraulico e di bonifica della zona. Rileva che l'art. 2 del regio decreto n. 523 del 1904 attribuisce esclusivamente all'autorità amministrativa di statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti che possono avere relazione con il regime delle acque pubbliche. Rileva inoltre che l'articolo 91 del regio decreto n. 215 del 1933 stabilisce che spetta all'amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro

manutenzione rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte. La disposizione prevede altresì che lo Stato non sia tenuto ad alcun risarcimento per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere. Tale interpretazione troverebbe il conforto della giurisprudenza della Corte di cassazione (sez. un., 17 luglio 1992, n. 8677) e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (17 maggio 2000, n. 45; 14 aprile 1986, n. 23).

2.2. Una seconda censura è riferita alla carenza di legittimazione passiva del Consorzio, sul rilievo che i danni lamentati dalla ricorrente sarebbero stati determinati dallo straripamento del canale di bonifica, di proprietà esclusiva della Regione, cui spetterebbe, attraverso gli Assessorati competenti, la manutenzione degli argini e dell'alveo.

2.3. Si lamenta, in terzo luogo, che la decisione di primo grado si sarebbe integralmente conformata agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio. Tale consulenza sarebbe erronea in relazione ad una serie di profili: a) l'omessa considerazione dell'assoluta eccezionalità dell'evento atmosferico oggetto di causa, con conseguente mancata percezione della ricorrenza del caso fortuito e della forza maggiore, che escluderebbero la responsabilità del Consorzio; b) l'erronea valutazione dei tempi occorrenti, nel sistema di bonifica esistente, per lo smaltimento delle acque presenti sui luoghi di causa; c) l'erronea percezione dell'effettiva consistenza del sistema di bonifica; d) l'erronea individuazione della consistenza dei volumi idrici da smaltire nonché dello stato della falda del bassopiano e delle effettive possibilità di smaltimento dell'acqua; e) l'omesso rilievo dell'inevitabilità della perdita delle colture lamentata dagli attori e dell'insussistenza del

nesso causale con eventuali comportamenti colposi ascrivibili al Consorzio; f) l'erronea percezione della realtà fattuale relativa al deflusso naturale delle acque; g) l'erronea valutazione del profilo dell'omessa manutenzione delle opere di bonifica; h) l'erronea valutazione delle ragioni dell'omessa eliminazione degli inconvenienti che avrebbero determinato l'asserita inagibilità delle pompe idrovore; i) l'erronea valutazione della posizione di Giunta, presunto danneggiato; l) l'erronea quantificazione del danno.

La difesa richiama, su tali profili, gli esiti della consulenza tecnica di parte e le considerazioni svolte nella comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado.

3. Si sono costituiti in giudizio, con unico atto, gli appellati Armenia Vincenzo, Gambuzza Antonino, Campailla Giuseppa, Gambuzza Salvatore nato nel 1925, Gambuzza Salvatore nato nel 1968 e Giunta Vincenzo, chiedendo che l'appello di controparte sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato, con vittoria di spese.

3.1. Si eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., sul rilievo che l'appellante avrebbe genericamente chiesto la riforma della sentenza di primo grado, senza indicare tassativamente le parti di essa che sono impugnate e le statuizioni che il giudice d'appello dovrebbe pronunciare. In ogni caso, l'appello sarebbe inammissibile, non avendo ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi della seconda parte del primo comma del richiamato art. 348 *bis*.

3.2. Si eccepisce, poi, l'infondatezza del primo motivo di appello, sul rilievo che, ai sensi dell'art. 140, lettera *e*), del r.d. n. 1775 del 1933,

appartengono alla giurisdizione delle acque le controversie per risarcimenti dei danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del t.u. n. 523 del 1904.

3.3. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Consorzio di bonifica, se ne rileva l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., trattandosi di eccezione proposta per la prima volta in grado di appello. Si evidenzia, in ogni caso, che lo stesso Consorzio, con la memoria di costituzione in primo grado, aveva ammesso di avere realizzato e di gestire le opere di bonifica idraulica nei luoghi di causa.

3.4. Si contestano, in quarto luogo, i rilievi svolti dalla difesa di controparte con il terzo motivo di gravame, in relazione alle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, richiamando la correttezza e condivisibilità di tali risultanze.

4. Le parti hanno concluso come in epigrafe e hanno depositato memorie conclusionali, con le quali ribadiscono quanto già dedotto nei precedenti atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. L'appello è infondato.

5.1. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati è infondata. Quanto al *petitum*, lo stesso risulta sufficientemente determinato, perché la difesa chiede il rigetto delle domande di risarcimento dei danni, previa eventuale rinnovazione integrale della c.t.u. E l'appello non può essere ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 348 *bis* cod. proc. civ., perché il terzo motivo di doglianza risulta formulato in modo

sufficientemente analitico, contenendo puntuali critiche alla c.t.u. espletata; con la conseguenza che non sussistono i presupposti per ritenere *ex ante* che l'impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, essendo necessario esaminare nel dettaglio quanto meno l'analitica confutazione delle risultanze della c.t.u.

5.2. Il primo motivo di appello è infondato, relativamente alla doglianza relativa alla mancanza di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. Deve rilevarsi, sul punto, che effettivamente la domanda iniziale di risarcimento danni si riferiva al difetto di manutenzione delle opere idrauliche. Nondimeno, la ragione sostanziale della decisione deve essere ricondotta proprio a tale difetto di manutenzione, il quale costituisce la sola causa della verificazione dei danni, non essendo gli stessi imputabili a deficienze strutturali del sistema di bonifica, come evidenziato nella c.t.u. espletata.

L'ulteriore doglianza svolta con il primo motivo di appello – con cui si deduce il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alle scelte discrezionali dell'amministrazione rispetto alla realizzazione e consistenza delle opere idrauliche e di bonifica e, conseguentemente, rispetto ai danni da esondazione – è manifestamente infondata.

Deve infatti affermarsi che, relativamente alla pretesa risarcitoria azionata dal soggetto danneggiato dalla fuoriuscita di acque da canali, la giurisdizione spetta al Tribunale delle acque ai sensi dell'art. 140, comma 1, lettera *e*), del r.d. n. 1775 del 1933, il quale si riferisce, appunto, alle «controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento

emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774» (in tal senso: Cass. civ., sez. 3, 6 febbraio 2007, n. 2566; nonché sez. un., 17 luglio 1992, n. 8677).

Deve inoltre rilevarsi che le disposizioni richiamate dalla difesa del Consorzio (art. 2 del r.d. n. 523 del 1904, e art. 91 del r. d. n. 215 del 1933) a sostegno della tesi del difetto assoluto di giurisdizione sono già state interpretate in senso diametralmente opposto anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale superiore. Si è, in particolare affermato che l'art. 91 del r.d. n. 215 del 1933, nell'escludere che i privati possano avanzare una pretesa risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione per il fatto che dalle opere di bonifica non sia derivato alcun beneficio o questo sia insufficiente, non si riferisce all'ipotesi dell'illecito aquiliano – ai casi, cioè, in cui le opere compiute o l'attività svolta dalla pubblica amministrazione abbiano cagionato danni ai privati medesimi – giacché la discrezionalità ad essa spettante in materia di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica incontra comunque il limite del *neminem laedere*; e, pertanto, nulla impedisce al giudice di accertare, ai fini del dovuto risarcimento, se l'operato dell'amministrazione abbia leso un diritto fondamentale dei terzi e se i mezzi prescelti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico siano stati adeguatamente messi in opera ovvero se, per incuria o negligenza, il loro funzionamento sia stato difettoso (T.s.a.p., 14 aprile 1986, n. 23). Quanto all'art. 2 del r.d. n. 523 del 1904, si è precisato che esso non incide sull'attribuzione alla giurisdizione dei tribunali delle acque, a norma degli artt. 140 e 143 del t.u. n. 1775 del 1933

(T.s.a.p., 11 ottobre 1983, n. 29). Conclusivamente, deve rilevarsi che l'interpretazione proposta dalla difesa del Consorzio – oltre ad essere puntualmente smentita dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso ricorrente – svuota totalmente di portata la clausola generale del *neminem laedere* e si pone, dunque, in aperto contrasto con l'art. 24, primo comma, Cost.

5.3. Inammissibile, ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, è il secondo motivo di doglianza, con il quale si eccepisce il difetto di legittimazione passiva del Consorzio di bonifica. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis*, Cass., sez. 3, 5 febbraio 2013, n. 2641, rv. 625018), in tema di procedimento di appello, è qualificabile come eccezione nuova quella che non abbia alcuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, così da costituire una ragione di indagine diversa da quella ivi espletata, senza che questo possa trovare giustificazione nello svolgimento precedente del processo. Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, perché la questione della titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria risulta del tutto indipendente rispetto a quanto dedotto dalle parti e dallo svolgimento del processo in primo grado.

Non osta a tale conclusione il rilievo – contenuto nella memoria conclusionale presentata nell'interesse del Consorzio di bonifica – secondo cui il difetto di legittimazione passiva emergerebbe dall'errata ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo grado «a seguito e in conseguenza dell'istruttoria esperite», con la conseguenza che gli argomenti introdotti in

secondo grado quali motivi di censura la sentenza non avrebbero potuto costituire eccezione avverso la domanda risarcitoria avversaria. Si tratta, infatti, di mere indimostrate asserzioni, del tutto sganciate sia da una compiuta prospettazione della dipendenza dell'eccezione dallo svolgimento del giudizio di primo grado, sia da un'analisi critica della motivazione della sentenza impugnata. Dalla semplice lettura di quest'ultima emerge, del resto, che l'attività istruttoria svolta e, in particolare, la c.t.u. espletata hanno condotto a riconoscere la sussistenza degli eventi dannosi e dei relativi nessi di causalità, nonché ad effettuare la quantificazione dei danni, in modo del tutto indipendente dalla concreta individuazione del soggetto titolare passivo dell'obbligazione risarcitoria. In altri termini, la legittimazione passiva del Consorzio è stata correttamente data per scontata, in quanto non contestata e, come tale, è risultata comunque ininfluente ai fini della ricostruzione dei fatti.

5.4. Quanto al merito della decisione – oggetto del terzo motivo di appello – non vi sono ragioni perché questo Tribunale superiore si discosti dagli esiti della c.t.u., interamente condivisi dai giudici di primo grado. Essa muove, infatti, da una corretta interpretazione del quadro normativo e da una completa e coerente ricostruzione della situazione di fatto, descrivendo la consistenza degli eventi atmosferici, le opere idrauliche e i corpi idrici interessati, i nessi di causalità, i danni occorsi ai beni degli attori e quant'altro necessario ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento.

5.4.1. Non è condivisibile il primo rilievo dell'appellante, secondo cui la consulenza sarebbe erronea in relazione al profilo dell'omessa

considerazione dell'assoluta eccezionalità dell'evento atmosferico oggetto di causa, con conseguente mancato riconoscimento della sussistenza del caso fortuito e della forza maggiore. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, infatti, che i danni conseguenti all'allagamento dei primi giorni del novembre 2011 sono riconducibili a carenze di funzionamento del sistema delle opere di bonifica realizzate negli anni '60 e successivi, per allontanare le acque dall'area. Infatti, a causa delle quote prossime al livello del mare, si era resa necessaria la realizzazione di due impianti di sollevamento al fine di versare le acque in mare. E del resto, il c.t.u., pur dando atto della notevole entità del fenomeno atmosferico, cui è stato attribuito un tempo di ritorno superiore ai 20 anni, ha correttamente evidenziato che, secondo le previsioni progettuali, il sistema avrebbe dovuto essere in grado di smaltire le piogge in un tempo compreso tra 8 giorni, qualora il sollevamento fosse avvenuto solo meccanicamente da parte delle pompe, e 4-5 giorni, qualora vi fosse stato anche un deflusso naturale. Vi è stata, dunque, una decisiva efficacia causale del difetto di manutenzione delle opere idrauliche nella verificazione dei danni. E non meritano di essere condivise, con riferimento al profilo dei tempi occorrenti, nel sistema di bonifica esistente, per lo smaltimento delle acque presenti sui luoghi di causa, le considerazioni della difesa del Consorzio, secondo cui sarebbe stato impossibile uno smaltimento delle acque in otto giorni, considerata la potenza delle quattro pompe esistenti. La difesa si limita, infatti, a criticare il calcolo effettuato dal c.t.u., limitatamente alla capacità di smaltimento delle pompe, senza adeguatamente confutare le osservazioni dello stesso circa il contributo causale che avrebbe dovuto essere fornito allo smaltimento dal deflusso

naturale delle acque.

5.4.2. Il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato anche in relazione alla consistenza del sistema di bonifica e all'individuazione dei volumi idrici da smaltire, nonché dello stato della falda e delle effettive possibilità di smaltimento. Rispondendo alle obiezioni del consulente tecnico di parte, il c.t.u. ha infatti evidenziato che le opere realizzate dovrebbero funzionare in parte a scarico naturale verso il mare, come da progetto, e non solo e sempre con il sollevamento meccanico. Ne ha fatto logicamente conseguire che, se ciò fosse avvenuto almeno in parte, i terreni degli attori avrebbero potuto essere liberati dall'acqua in 4-5 giorni. Il c.t.u. ha specificato inoltre che, lungo il canale delle acque basse ma anche lungo gli altri canali, vi era la presenza di una fitta vegetazione spontanea costituita prevalentemente da canne; vegetazione che rappresenta il risultato di un evidente difetto di manutenzione e che comporta la riduzione della funzionalità idraulica del canale, sia perché ne diminuisce la sezione, sia perché ne aumenta la scabrezza, interferendo con il deflusso e provocando il rialzo della quota di fondo. E in ogni caso, pur non essendovi una precisa corrispondenza fra le ~~loro~~ opere idrauliche realizzate e quelle progettate nel 1966, l'allagamento risulta dovuto alla cattiva manutenzione delle opere effettivamente esistenti.

5.4.3. Né la difesa del Consorzio di bonifica ha adeguatamente contrastato le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, secondo cui, dalle deposizioni dei numerosi testimoni escussi nel corso del procedimento, era emerso che, delle quattro idrovore installate sui luoghi per agevolare il deflusso delle acque in mare, soltanto due erano funzionanti. Nell'atto di

appello ci si limita, infatti, a richiamare il furto del cavo di alimentazione di una delle idrovore e la difficoltà di mantenerne in funzione un'altra, senza adeguatamente spiegare le ragioni per le quali tali circostanze hanno impedito l'adeguato funzionamento delle idrovore stesse per un notevole lasso di tempo. Ed è, anzi, la stessa parte appellante ad ammettere che il malfunzionamento di una delle idrovore derivava non da fattori esterni, ma proprio dall'allagamento che la stessa era destinata a fronteggiare.

5.4.4. In relazione alla posizione di Giunta Vincenzo, che sarebbe stato danneggiato non dall'allagamento del novembre 2011, ma dall'allagamento del febbraio precedente, la difesa del Consorzio non confuta adeguatamente il dato probatorio rappresentato dall'audizione testimoniale del tecnico di parte, dott. Migliore, il quale ha confermato quanto da lui direttamente constatato sul luogo circa la tipologia e l'entità dei danni alle colture agricole.

5.4.5. Per analoghe considerazioni, deve essere ritenuta corretta, sul piano metodologico, la quantificazione dei danni operata dal c.t.u., perché lo stesso muove dai dati di fatto direttamente riscontrati dai tecnici di parte che sono intervenuti sui luoghi dopo gli eventi, che hanno trovato conferma nella prova testimoniale.

Ne deriva l'infondatezza del terzo motivo di gravame.

6. L'appello va quindi rigettato, con condanna dell'appellante, in persona del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del grado in favore delle controparti costituite, liquidate come in dispositivo.

Va infine fatta applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, in tema di obbligo

di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile o improponibile.

P.Q.M.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta l'appello;

2) condanna l'appellante, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del grado in favore delle controparti costituite, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale superiore delle acque pubbliche in Roma il 6 luglio 2016.

Il giudice estensore
(dr. Alessandro M. Andronio)

Il presidente
(Sergio Di Amato)

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 185 T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e 133 c.p.c.

Roma, li 22 DIC. 2016

IL CANCELLIERE

GIUSEPPE GAMBUZZA
VINCENZO ARMENIA

27 GEN. 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, 27 GEN. 2017